



*1.740,00 mensili, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia o secondo equità;*

*- AUTORIZZARE l'odierno ricorrente a mantenere attivi il conto corrente e le carte al medesimo intestate per la gestione del credito per le esigenze familiari;*

*- FISSARE nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 CCII e della relativa esdebitazione;*

*- DICHIARARE sottratti alla presente Liquidazione i beni mobili del debitore rientranti nell'elenco di cui all'art 514 c.p.c.;*

*- DISPORRE che una volta concessa l'esdebitazione l'odierno ricorrente non debba più versare alla procedura le somme derivanti dal proprio reddito (al netto della spesa mensile);*

*- SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del Codice civile.*

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

#### Premesso che:

- con ricorso depositato il 28.01.2026, Marco Canali ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso, per quanto maggiormente rileva, è stata allegata la seguente documentazione:
  - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  - l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente;
  - documentazione relativa ai debiti tributari e contributivi;
  - l'elenco nominativo dei creditori;
  - la dichiarazione relativa agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Avv. Maurizio Bozzetti, il quale ha:
  - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;



- indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Marco Canali risiede da oltre un anno a Cesano Maderno (MB): il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Sebbene, infatti, il ricorrente sia titolare di un'impresa individuale (Edoconsulting), risulta tuttavia *per tabulas* il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) per la qualifica come imprenditore minore, posto che:
  - quanto all'attivo patrimoniale, il valore dei beni del patrimonio del debitore (quote di immobili, disponibilità liquide sui conti correnti e redditi) risulta sensibilmente inferiore alla soglia di € 300.000,00;
  - quanto ai ricavi, dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente, relative agli ultimi tre anni, allegate al ricorso, risulta un reddito complessivo lordo annuo di circa € 26.500,00;
  - quanto ai debiti, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che alcune delle esposizioni debitorie inserite nella "quantificazione del passivo" risultino riferibili non già a Marco Canali, ma alla società Impiantistica Canali S.r.l., in liquidazione giudiziale, e della quale il ricorrente era mero socio limitatamente responsabile, sicché le obbligazioni della società non possono essere considerate quali debiti del socio; in particolare, non costituiscono debiti di Marco Canali, ma di Impiantistica Canali S.r.l., tra gli altri, i debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 874.602,47 (come risulta dal doc. allegato sub n. 26), sicché, espunto dal passivo ricostruito dal ricorrente anche solo tale debito a sé non riferibile, l'ammontare dei debiti risulta inferiore ad € 500.000,00;Conseguentemente, Marco Canali non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure



liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva come risulta dalla tabella inserita nel corpo del ricorso pp. 7-9 (e che, comunque, dovrà fare oggetto di riesame da parte del liquidatore, con espunzione di tutti i debiti contratti non già dal ricorrente ma da Impiantistica Canali S.r.l.), da cui risultano debiti del solo ricorrente pari a circa € 470.000,00 e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta infatti che il ricorrente:
  - è proprietario di quota del 50% di immobili siti nel Comune di Cesano Maderno e, quindi, di cespiti non prontamente liquidabili e, comunque, di valore complessivo stimato di € 113.400,00, di gran lunga inferiore ai debiti maturati;
  - non è proprietario di beni mobili registrati;
  - è titolare di conto corrente con saldo al 30/04/2025 pari ad € 2.321,00;
  - è titolare di un credito vantato verso Impiantistica Canali S.r.l. in liquidazione giudiziale, per cui risulta ammesso al passivo per l'importo di € 6.082,90;
  - percepisce un reddito da lavoro autonomo di circa € 18.000,00 mensili netti per dodici mensilità;
- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a complessivi € 123.082,90, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 2.395,62;
- quanto ai crediti e ai debiti del debitore compresi nella liquidazione va sin da ora precisato che:
  - a) dovranno essere ricomprese nella liquidazione tutte le somme disponibili sui conti correnti intestati al debitore al momento dell'apertura della liquidazione controllata, nei limiti della pignorabilità;
  - b) in relazione al contratto di noleggio di autovettura di cui il debitore e l'OCC danno atto, trova applicazione il disposto dell'art. 270, c. 6, CCII; pertanto, si invita sul punto sin da ora il liquidatore a valutare l'opportunità di subentrare



o sciogliere il contratto in relazione alla effettiva necessità del ricorrente di mantenere il possesso del veicolo per la produzione del reddito;

- ricorre, infine, il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Marco Canali.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), il Tribunale nomina, quale Liquidatore, l'Avv. Sabrina Laudisio

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Marco Canali (C.F. CNLMRC72A23F205S), nato a Milano (MI), il 23 gennaio 1972.

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **Dott.ssa Arianna Toppan**.

NOMINA Liquidatore **l'Avv. Sabrina Laudisio**;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione (beni immobili, saldo attivo nei conti correnti nei limiti della pignorabilità). Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 18.02.2026.

Il Giudice Estensore  
*Dott.ssa Arianna Toppan*

Il Presidente  
*dott.ssa Caterina Giovanetti*

